

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIARAMELLO, PELLA, CHIAROLANZA, VILLABRUNA, MICELI, DE MARIA, ALESSANDRINI, MARTINELLI, BERZANTI, PIERACCINI, VICENTINI, RONZA, DI GIACOMO, FALETRA, BARTOLE, MERIZZI, MACRELLI, FERRERI PIETRO, BARDANZELLU, RUBINACCI, LONGONI, FERRARIS EMANUELE, GIANQUINTO

Annunziata l'11 ottobre 1956

Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59,
ai Consigli nazionali professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso, tra le altre organizzazioni sindacali fasciste, i sindacati fascisti professionali e il supremo organo professionale che era la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Con lo stesso decreto è stato disposto che (articolo 4 e seguenti) la liquidazione dei rispettivi patrimoni, e quindi anche del patrimonio della suddetta Confederazione, avviene sotto la vigilanza e il controllo del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e che (articolo 50) « i beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di avere legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa ».

Si trova così ancora in liquidazione sotto la vigilanza e il controllo del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale il palazzo sito in Roma, in via Sicilia 59, già di proprietà della disciolta Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Ora ai sindacati provinciali professionali fascisti e alla ex Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti sono succeduti, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, articoli 1, 10, 17, 23, rispettivamente gli Ordini e Collegi professionali e le Commissioni centrali professionali, poi denominate Consigli nazionali, degli avvocati e procuratori, ingegneri, architetti, commercialisti, ragionieri, geometri, periti agrari, dottori agronomi, periti industriali, chimici, attuari.

È stato anche, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ugualmente provveduto per le professioni sanitarie (medici, veterinari, farmacisti, ostetrici).

In sostanza gli Ordini ed i Collegi professionali ed i relativi Consigli nazionali più che eredi delle sopresse associazioni sindacali professionali fasciste, ne sono i continuatori, in quanto è stata cambiata la denominazione delle dette associazioni e le modalità di nomina dei dirigenti, ma sono rimaste le medesime associazioni di professionisti, organizzate a carattere democratico, e sono rimaste le medesime funzioni, le quali sono

esercitate esclusivamente e per legge dai Consigli degli Ordini e dei Collegi e dai Consigli nazionali.

Gli Ordini ed i Collegi istituiti a norma del ripetuto decreto 23 novembre 1944, n. 382, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono enti di diritto pubblico, hanno indubbiamente, come è unanimemente riconosciuto, personalità giuridica pubblica e ad essi è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile.

I Consigli degli Ordini e dei Collegi sono democraticamente eletti dalle rispettive categorie professionali, ed i Consigli nazionali dai rispettivi Consigli degli Ordini e dai Consigli dei Collegi, e perciò gli uni rappresentano la rispettiva categoria nella propria circoscrizione e gli altri sul piano nazionale.

Esercitano, si diceva, le medesime funzioni delle sopresse organizzazioni fasciste: iscrizione e cancellazione dall'albo, procedimenti disciplinari (articolo 1 del citato decreto del 1944, n. 382); parere sulle leggi e regolamenti in materia professionale (articolo 14 stesso decreto); imposizione di contributi a carico degli iscritti nell'albo (articoli 7 e 14 stesso decreto); nomina di propri rappresentanti presso commissioni ed enti nazionali ed internazionali (ordinamento professionale del 1953 dei dottori commercialisti e ragionieri); tutela del titolo professionale e liquidazione degli onorari (regolamenti professionali in relazione all'articolo 17 del citato decreto del 1944, n. 382); compilazione delle tariffe professionali degli onorari da approvarsi con legge e con decreto del Capo dello Stato (regolamenti professionali in relazione all'articolo 17 del ripetuto decreto del 1944, n. 382, e altre disposizioni di legge, per esempio: tariffe per gli avvocati, in base all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e in base alla legge 13 giugno 1942, n. 794; tariffe per gli ingegneri ed architetti,

in base all'articolo 37 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; per i dottori commercialisti e ragionieri, in base all'articolo 47 dei rispettivi ordinamenti professionali del 1953).

È bensì previsto dalla Costituzione il sorgere di libere associazioni sindacali, ma in materia professionale il compito preminente di tali associazioni è il concorso alla formazione di contratti collettivi di lavoro; ora nella materia professionale non vi è possibilità di tali contratti, dato che non esistono associazioni contrapposte, di datori di lavoro e di lavoratori, così come non esisteva una Confederazione contrapposta a quella fascista dei professionisti e degli artisti.

E perciò, e per la rappresentanza e per le medesime funzioni, si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 50 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, per la restituzione in proprietà del suddetto palazzo sito in Roma, in via Sicilia 59, già appartenente alla ex Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, con l'eventuale carico del passivo, alle attuali organizzazioni professionali e per esse, dalle quali democraticamente derivano, ai Consigli nazionali degli avvocati e procuratori, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, periti agrari, chimici, attuari, medici, veterinari, farmacisti, ostetriche

E non occorre rilevare che i Consigli nazionali hanno assoluto bisogno della restituzione di quel palazzo, essendo soprattutto i primi undici sopra indicati ospitati benevolmente dal Ministero di grazia e giustizia, ma in locali insufficienti ed inadeguati.

Sorge anche la necessità di istituire un Comitato dei detti Consigli nazionali composto dei presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato e di redigere un regolamento da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

E pertanto si prospetta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il palazzo sito in Roma, in Via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, è restituito in proprietà ai Consigli nazionali degli avvocati e dei procuratori, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, periti agrari, chimici, attuari, medici, veterinari, farmacisti, ostetriche.

ART. 2.

È istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui è devoluta l'amministrazione del palazzo, nonché la tutela degli interessi delle categorie professionali.

ART. 3.

Un regolamento approvato dal Ministro di grazia e giustizia conterrà le norme per l'amministrazione del palazzo.